COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA FINANZE

N. 44 del 24-07-2024

NUMERO REGISTRO GENERALE: 401

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022).

Il sottoscritto GIUSEPPE SPOLZINO, nominato con decreto del Sindaco, Responsabile AREA FINANZE, nell' esercizio delle proprie funzioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il conferimento incarico n. 12 del 20/06/2024 a firma del Sindaco di dirigente Area Finanze a tempo determinato;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2023 di approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 13/02/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 20/02/2024 di approvazione della variazione al Fondo Pluriennale Vincolato e conseguente variazione al Bilancio 2024-2026;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 28/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 17/04/2024 di approvazione della variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026 (art.175, comma 2 D.Lgs.n.267/2000);
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/05/2024 di approvazione della variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026 (art.175, comma 2 D.Lgs.n.267/2000) n. 2;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 10/07/2024 di approvazione della variazione, in via d'urgenza, al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026, (art. 175, comma 4, del tuel);
ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3°comma e 109, 2° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) legge n. 190/2012;
Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:
    - **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;
    - **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

Visto l'art. 8, c. 4, CCNL 16 novembre 2022 che dispone:
"*4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione.*

Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)."
Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:
"*La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/ PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).*
La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).
La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.
La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione

del fondo del salario accessorio per l'anno 2024;

Preso atto che le somme ai fini della quantificazione del limite delle risorse del salario accessorio personale non dirigente dell'anno 2016 sono pari ad Euro 301.754,22, comprensivi del *FONDO Indennità di posizione e risultato delle P.O.*, pari ad euro 16.139,33, così suddivise:

- fondo del salario accessorio di parte stabile dell'anno 2016 pari ad euro 282.623,11;
- integrazione del fondo ex art. 15 c. 2 (1,2% M.S. 1999) per l'anno 2016 pari ad euro 19.131,11;

Rilevato che nell'importo delle risorse stabili è compreso l'importo annuale delle risorse previste dall'art. 32, c. 7, CCNL 22.1.2004, pari allo 0,2% del monte salari 2001;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: "*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017*".

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: "*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*"

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, e del rispetto del valore unitario medio del salario accessorio rispetto l'anno 2018 al fine di verificare i limiti per l'anno 2024 nel prospetto allegato al presente atto (**ALL. 1**):

Vista a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato del 1° settembre 2020 ad oggetto: "*Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019*";

Preso atto che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2024;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Considerato che alla data del 31.12.2015 erano presenti in servizio n. 75 unità di personale comprensive dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, e che per effetto dell'art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 le risorse stabili del fondo devono essere incrementate di Euro 83,20 per ogni unità del suddetto personale, il fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 viene incrementato di una quota pari ad Euro 6.240,00;

Evidenziato che non è stato contrattato, ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. u) del CCNL 21.5.2018, l'incremento

delle risorse di cui all'art. 15 comma 5 con conseguente riduzione del fondo di cui all'art. 67 a valere sulle parti stabili dello stesso;

Dato atto che:

- nel corso dell'anno 2023 vi sono state n. 9 cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo per retribuzione d'anzianità di € 848,51 per un totale di € 17.982,77 (Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c));
- vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022:
  comma 1 lett. b): 5.661,50;
  comma 1 lett. d): 13.320,88;
  comma 1 – bis: 3.479,22;
- che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2024, sono state inserite le somme derivanti:
  dall'applicazione dell'art. 79 art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 comma 3 nella misura massima consentita (0,22 % monte salari 2018) e quantificata in € 4.005,11, depurata della somma che va ad incrementare il fondo di cui all'art. 17, comma 6 del CCNL;
  dall'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k), comprensive di quelle relative agli incentivi per funzioni tecniche (*ex* art. 113, D.Lgs. n. 50/2016) sulla base del relativo regolamento;
  dall'applicazione dell'art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145, relative agli incentivi per il potenziamento della riscossione dei tributi comunali;
- nel corso dell'anno 2024 sono previste n. 5 cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte variabile del fondo per economie residuo retribuzione individuale d'anzianità di € 183,04 (Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d);

Rilevato che l'art. 80, c. 1, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Evidenziato che non vi sono economie degli anni precedenti da riportare sul 2024 in quanto destinate alla produttività;

Ritenuto di dover incrementare la parte variabile dell'importo di € 2.009,03 pari all'economia di straordinario anno precedente di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999 (Art. 79 del CCNL del 16/11/2022, c. 2, lett. d);

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad € 410.560,63 come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2023.*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. 2**);

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione

degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

DETERMINA

1) di costituire, ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, personale non dirigente, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017 (**ALL. 2**);
2) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2024 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
3) Di dare atto, inoltre, che il Fondo è stato determinato anche in relazione a quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019, sulla base del numero presunto di dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2024;
4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024-2026, esercizio 2024, relativi alla spesa del personale;
5) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2024 con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2025, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
6) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2024 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno delle spese per salario accessorio personale non dirigente, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 165/2001;
10) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Giuseppe Spolzino;
12) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo.

Il Dirigente Area Finanze

Dott. Giuseppe SPOLZINO

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022).

Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura finanziaria come da prospetto qui di seguito, che, pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

Sala Consilina, li 24-07-2024

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE

(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell' art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell' Ente.

Sala Consilina, li 24-07-2024

Il Responsabile
f.to DOTT. GIUSEPPE SPOLZINO

Si attesta che copia dell' atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Sala Consilina, li 24-07-2024

Il Responsabile
f.to DOTT. GIUSEPPE SPOLZINO

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Sala Consilina, li 24-07-2024

Il Responsabile
DOTT. GIUSEPPE SPOLZINO

(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell' art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell' Ente.

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022).

Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura finanziaria come da prospetto qui di seguito, che, pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

Sala Consilina, li 24-07-2024

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE

(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell' art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell' Ente.

Calcolo del rispetto del limite complessivo del salario accessorio rispetto l'anno 2016	
fondo salario accessorio anno corrente	[redacted]
fondo posizioni organizzative anno corrente	[redacted]
salario accessorio segretario generale anno corrente	[redacted]
fondo dirigenza anno corrente	[redacted]
fondo straordinario anno corrente	[redacted]
eventuali altre voci accessorie anno corrente	[redacted]
ammontare parziale salario accessorio anno corrente	[redacted]
fondo salario accessorio anno 2016	[redacted]
fondo posizioni organizzative anno 2016	[redacted]
salario accessorio segretario generale anno 2016	[redacted]
fondo dirigenza anno 2016	[redacted]
fondo straordinario anno 2016	[redacted]
eventuali altre voci accessorie anno 2016	[redacted]
limite salario accessorio anno 2016	[redacted]

fondo salario accessorio anno 2018	[redacted]
fondo posizioni organizzative anno 2018	[redacted]
fondo dirigenza anno 2018	[redacted]
salario accessorio segretario generale 2018	[redacted]
fondo straordinario 2018	[redacted]
ammontare salario accessorio anno 2018	[redacted]
personale in servizio al 31.12.2018	**67,00**
valore unitario medio salario accessorio anno 2018	[redacted]
fondo salario accessorio anno corrente	[redacted]
fondo posizioni organizzative anno corrente	[redacted]
fondo dirigenza anno corrente	[redacted]
salario accessorio segretario generale anno corrente	[redacted]
fondo straordinario anno corrente	[redacted]
ammontare parziale salario accessorio anno corrente	[redacted]
personale in servizio anno corrente alla data della determinazione del fondo	**42,00**
valore unitario medio salario accessorio anno corrente	[redacted]
differenza valore unitario medio	[redacted]
eventuale disponibilità incremento fondo anno corrente rispetto anno 2018	[redacted]
incremento realizzabile per l'anno corrente	[redacted]
eventuale nuovo limite salario accessorio anno corrente	[redacted]

Eventuale possibilità di aumento o decurtazione sul fondo corrente	**- 10.897,75 €**

incremento per personale in servizio	-

COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO COMPARTO ENTI LOCALI PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2024

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	294.118,06
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite)	6.240,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi operati dall'art. 4 del CCNL 5/10/2001 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite)	5.280,00
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente)	17.982,77
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	0,00
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni	0,00
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	0,00
Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.	0,00
Art. 79 del CCNL del 16/11/2022 c. 1 lett. b) Incremento di 84,50 per unità di personale in servizio al 31.12.2018 a valere dall'anno 2021 (risorse non soggette al limite)	5.661,50
Art. 79 del CCNL del 16/11/2022 c. 1 lett. c) Incrementi per gli effetti riflessi dall'incremento stabile della consistenza di personale	0,00
Art. 79 del CCNL del 16/11/2022 c. 1 lett. d) Incrementi per posizioni organizzative e alte professionalità a valere dall'anno 2022 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite)	11.320,33
Art. 79 del CCNL del 16/11/2022 c. 1 bis) Differenziali stipendiali di cui al D.L. 115/2022 (risorse non soggette al limite)	2.279,22
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato)	0,00
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale	0,00
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza	-16.199,33
SOMMA RISORSE STABILI	[illegible]

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti).	0,00
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.041999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.	0,00
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	183,04
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	368,10
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate al trattamenti accessori personale delle case da gioco.	0,00
Art. 79 del CCNL 16/11/2022 c. 2 lett. b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa [max € 19.131,11]	0,00
Art. 79 del CCNL del 16/11/2022 c. 2 lett. c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all'art. 56 quater comma 1 lettera c) del CCNL 21.05.2018	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	0,00
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	551,14

CALCOLO DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL SALARIO ACCESSORIO	*IMPORTI*
Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016	*296.912,64*
Art. 23 c. 2 dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del fondo accessorio dell'anno 2016	*20.249,75*

Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza).	0,00
ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	0,00
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti, ISTAT e censimento.	80.000,00
Art. 18 c. lett. h) e Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e ISTAT.	0,00
Art. 79 del CCNL del 16/11/2022 c. 2 lett. d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo,derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999	2.009,03
Art. 79, c.3 CCNL 16/11/2022 Gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018.	4.005,11
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. j) Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percetuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	0,00
Art. 80 c. 1 del CCNL 16/11/2022 [UNA TANTUM] Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	0,00
Legge 145 del 30.12.2018 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	5.000,00
Legge 178/2020 art. 1 c. 870 Risparmi certificati sui buoni pasto non erogati anno 2020	0,00
Art. 33 c. 2 dl 34/2019 Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno.	0,00
Art.8 - D.L. PNRR TER	0,00
Dl 135/2018 art. 11 c. 1 lett. b) Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga	0,00
TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	**410.560,63**

CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO, LA REVOCA E LA GRADUAZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI.

Criteri generali:

a) per l'istituzione di Elevate Qualificazioni;

b) per il conferimento e la revoca degli incarichi;

c) per la graduazione delle Elevate Qualificazioni in armonizzazione con quanto previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16/11/2022.

1 – Definizione

Per "Elevata Qualificazione" si intende la posizione di lavoro che richiede, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato, almeno una delle seguenti caratteristiche: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum; c) lo svolgimento di alcune delle funzioni indicate nelle precedenti lettere a) e b).

2 - Istituzione delle Elevate Qualificazioni. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni sono poste a carico del bilancio dell'Ente entro i limiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni contrattuali. Al fine dell'istituzione delle Elevate Qualificazioni si tiene conto oltre che dell'ammontare delle risorse economiche dei seguenti elementi: - numero personale assegnato a ciascuna struttura; - risorse finanziarie gestite; - natura e caratteristiche delle funzioni, programmi e progetti da realizzare; - linee strategiche individuate nei documenti di programmazione dell'Ente; - competenze professionali necessarie all'attuazione delle linee programmatiche; - livello di autonomia e responsabilità delle funzioni e risultati assegnati. I Dirigenti valutata congiuntamente la situazione relativa alle Elevate Qualificazioni, propongono alla Giunta Comunale l'istituzione delle Elevate Qualificazioni corredando la richiesta di idonea motivazione e specificandone le caratteristiche funzionali ed organizzative, le attività previste e la denominazione proposta. Si procede all'istituzione delle Elevate Qualificazioni, verificate le disponibilità finanziarie, le necessità organizzative e le motivazioni proposte. La Conferenza dei Servizi , quindi, ne sottopone al Nucleo di Valutazione l'inserimento nel sistema di graduazione validamente operante nell'Ente. Per le strutture che fanno capo direttamente al Sindaco, la proposta è fatta dai rispettivi Responsabili o dal Segretario Generale. L'Amministrazione e le OO.SS. procedono periodicamente, e comunque almeno annualmente, ad un esame congiunto della pianificazione dei fabbisogni delle E.Q. e delle relative risorse economiche.

3 - Conferimento degli incarichi. Gli incarichi sono conferiti di norma per tre anni con atto scritto e motivato del Dirigente della struttura che prevede la Elevata Qualificazione a dipendenti dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel rispetto dei criteri e requisiti di cui al presente regolamento. Nel caso di progetti speciali o in caso di cessazione del personale incaricato di Elevata Qualificazione l'incarico può avere una durata inferiore. Nel conferimento si tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali e dell'esperienza

acquisiti. Al termine di scadenza degli incarichi il Dirigente può rinnovare la E.Q. con le medesime formalità, tenendo conto, nell'assegnazione, della preferenza, a parità di condizioni, per coloro che erano già titolari dell'incarico e non sono stati oggetto di revoca.

4 - Individuazione e attribuzione degli incarichi di Elevate Qualificazioni

Per individuare i titolari di E.Q. viene pubblicato, un avviso di candidatura a cura del Dirigente dell'Area di appartenenza (o da parte del Responsabile delle strutture che fanno capo al Sindaco a seconda della collocazione della Elevata Qualificazione), sentita la Conferenza dei Servizi. I/le dipendenti, inquadrati nei diversi profili specifici nell'ambito del profilo di riferimento direttivo dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con sei mesi di esperienza di ruolo nella categoria e cinque anni di esperienza di ruolo nella categoria immediatamente precedente oppure con due anni di esperienza di ruolo nella categoria, che non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari superiore alle 4 ore di multa negli ultimi due anni, presentano la propria candidatura, per un massimo di due posizioni qualora ci siano più avvisi concomitanti. Costituiranno parametri di valutazione, ai fini della verifica dell'adeguatezza del curriculum dei candidati, i titoli di studio e professionali, l'esperienza in precedenti incarichi di AP/PO, ora E.Q., l'aver svolto, per periodi significativi di tempo, attività attinenti rispetto alle E.Q. messe a bando, l'anzianità di servizio e infine la formazione conseguita ai fini dell'idoneità allo svolgimento dell'incarico di Elevata Qualificazione nei corsi predisposti in precedenza dall'Amministrazione comunale. Tale ultimo requisito opera per gli avvisi pubblicati entro i 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso di un unico candidato all'interpello, la Commissione esaminatrice potrà procedere all'assegnazione dell'incarico senza necessariamente svolgere il colloquio, se già E.Q. e/o se facente parte della medesima struttura organizzativa.

Per le posizioni che afferiscono alle strutture che fanno capo direttamente al Sindaco, l'incarico sarà assegnato all'esito del colloquio e verrà conferito l'incarico al dipendente con il giudizio più elevato. Si può ricorrere allo scorrimento dell'elenco solo in caso di rinuncia dell'incarico da parte del dipendente. L'elenco dei candidati all'incarico di Elevata Qualificazione non dà origine a graduatoria e non è utilizzabile per altri bandi e decade automaticamente nel momento dell'assegnazione ed accettazione dell'incarico da parte del dipendente. Il Dirigente della struttura in cui è collocata la Elevata Qualificazione conferisce al/alla dipendente selezionato/a specifico incarico, previa verifica del curriculum e dei requisiti dichiarati. In caso di mancanza di candidature o in caso in cui le candidature presentate non siano rispondenti alle caratteristiche dell'incarico da ricoprire, il Dirigente della struttura in cui è collocata la Elevata Qualificazione può procedere alla copertura della posizione ricorrendo ad incarichi ad interim di durata limitata. Il Direttore Generale, in caso di mancata partecipazione alla procedura di selezione o di procedura conclusa senza esiti, in mancanza di conferimento dell'interim da parte del Dirigente, può conferire l'incarico a scavalco ad un funzionario in possesso dei requisiti al fine di garantire il buon funzionamento del lavoro. Sono comunque ammesse forme di collaborazione fra Elevate Qualificazioni nella partecipazione a progettualità comuni fra le diverse strutture su disposizione dei Dirigenti.

5- Graduazione delle Elevate Qualificazioni . La graduazione delle esistenti Elevate Qualificazioni compete al Nucleo di Valutazione, la cui metodologia da adottare dovrà tener conto dei criteri sotto elencati: - Livello di responsabilità - Autonomia decisionale - Complessità decisionale - Professionalità specifica correlata al ruolo - Tipologia e complessità delle relazioni gestite sia interne all'Ente che esterne - Numero delle risorse umane gestite - Ampiezza e contenuto delle funzioni delegate. Sarà predisposta con informazione alle Organizzazioni Sindacali apposita metodologia sulla graduazione alla luce dei suddetti criteri.

6- Retribuzione di Posizione, di risultato e compensi aggiuntivi Il trattamento economico accessorio del personale titolare di Elevate Qualificazioni è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato negli importi previsti dalla vigente Contrattazione Nazionale. Tale trattamento è comprensivo di tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai CCNL compreso il compenso per lavoro straordinario e tenuto altresì conto dei compensi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 20 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022. Il confronto tra Amministrazione e OO.SS. in materia avverrà in coerenza con le disposizioni contrattuali vigenti.

7 Delega di funzioni dirigenziali e sostituzione di Elevate Qualificazioni assenti I Dirigenti di riferimento possono delegare transitoriamente alle Elevate Qualificazioni le funzioni di cui all'articolo 17 comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001. Non è delegabile la firma del parere di regolarità tecnica sulle proposte di delibera ai sensi dell'art. 49 TUEL. L'ampiezza e il contenuto delle funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma acquistano rilievo nel sistema di graduazione di cui al precedente punto 5 per tutta la durata della delega. In caso di assenza ovvero di impedimento prolungato di un titolare di Elevata Qualificazione la competenza della gestione specifica dell'incarico è, di norma, avocata dal Dirigente di riferimento. Nel caso in cui sia necessario conferire un incarico ad interim ad un titolare di Elevata Qualificazione per tutta la durata dell'incarico spetta a quest'ultimo un importo ulteriore nell'ambito della retribuzione di risultato la cui misura può variare dal 15 al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione oggetto dell'incarico ad interim. La stessa norma si applica anche agli scavalchi a funzionari già incaricati di Elevata Qualificazione, che costituiscono interim fra strutture diverse. La determinazione della percentuale è demandata alla contrattazione integrativa nell'ambito della definizione della retribuzione di risultato.

8 - Revoca degli incarichi. Gli incarichi possono essere revocati, con provvedimento scritto e motivato, prima della scadenza, dai soggetti che hanno provveduto al conferimento, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. L'Ente, in caso di valutazione negativa, prima di procedere alla revoca, acquisisce, in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce o da persona di sua fiducia. La determinazione del livello di valutazione negativo è demandata alla contrattazione integrativa nell'ambito della definizione della retribuzione di risultato. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato.